

Penale Sent. Sez. 4 Num. 15200 Anno 2018

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 14/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA

che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

~~Udito il difensore~~

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly representing the initials 'C' or 'E', is written in black ink at the bottom of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24.1.2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della prima sentenza, ha riqualificato il delitto sub b) in quello di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), e ha rideterminato la pena nei confronti di _____ anni di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Mancata riqualificazione della fattispecie delittuosa contestata di cui all'art. 624-bis cod. pen. in quella di cui all'art. 624 cod. pen.

Deduce che il furto in questione non è stato perpetrato all'interno di un luogo di privata dimora.

II) Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto.

III) Mancata pronuncia assolutoria in relazione al contestato reato di cui all'art. 368 cod. pen., riqualificato ai sensi dell'art. 367 cod. pen.

Deduce che il ricorrente non ha sporto denuncia per cagionare danno ad alcuno, ma si è semplicemente sbagliato nella convinzione che gli fosse stato sottratto il telefono cellulare.

IV) Mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla mera lettura della sentenza di primo grado si evince che il furto è stato perpetrato all'interno della corte condominiale ove era parcheggiata l'autovettura della persona offesa, sicché nel caso trova applicazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 25508001).

2. Il secondo motivo è privo di pregio, in virtù del costante orientamento della Corte regolatrice che ritiene come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupponga necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché

irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 26924101)

Conseguentemente, è inappuntabile la valutazione dei giudici di merito, che non hanno riconosciuto la detta attenuante in relazione al furto di una somma di cento euro, certamente non irrisoria dal punto di vista economico.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché non consentito, attenendo chiaramente a doglianza che contesta la ricostruzione della vicenda di merito in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 367 cod. pen.

Il ricorrente, infatti, nel sostenere di aver sporto denuncia del proprio cellulare per mero errore, pretende di ottenere in questa sede una rivalutazione dei fatti sulla base di una diversa lettura dei dati probatori, operazione chiaramente non consentita dinanzi al giudice di legittimità, in cui è possibile solo dedurre motivi che attengono al vizio logico della motivazione o alla erronea applicazione di norme di legge, vizi che non sono stati specificamente articolati in relazione al motivo di doglianza in esame.

4. Il quarto motivo è fondato.

Occorre convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata omette completamente di motivare in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze, con particolare riguardo alla richiesta difensiva di prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti.

Si tratta di una evidente carenza motivazionale che impone l'annullamento della sentenza impugnata *in parte qua*, con rinvio alla Corte bolognese affinché espliciti le sue valutazioni in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il bilanciamento delle circostanze, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 14 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente